

Per quanto riguarda il concetto di confondibilità è utile richiamare l'art. 14 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, il quale prevede che costituiscono "elementi di confondibilità", congiuntamente o isolatamente considerati, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali nonché le parole o le effigi che costituiscono elementi di qualificazione degli orientamenti e delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

La medesima disposizione prevede il divieto di presentare contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi.

Qualora il contrassegno contenga nominativi di persone, è necessario presentare la dichiarazione di consenso da parte degli interessati, debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati dall'art. 14 della legge n. 53/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Ad evitare inconvenienti e difficoltà per l'esatta riproduzione dei contrassegni presentati, gli stessi saranno disegnati su carta lucida - o comunque su carta che ne consenta una perfetta riproduzione - ad inchiostro di china o tipografico, anche colorato, circoscritti da un cerchio del diametro di cm. 10, nella misura, cioè, nella quale saranno riprodotti sul manifesto delle liste dei candidati.

E' opportuno, inoltre, presentare pari numero di esemplari di contrassegni circoscritti da un cerchio di cm. 2, per la riproduzione sulla scheda di votazione: in tal modo, gli stessi partiti o formazioni politiche possono avere esatta ed immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Sarà, inoltre, necessario che il contrassegno sia perfettamente identico in entrambe le riproduzioni e ciò al fine di evitare che possano sorgere dubbi su quale dei due disegni riproduca esattamente le caratteristiche del simbolo del partito o della formazione politica.

Si rammenta infine, che, per quanto concerne i contrassegni non tradizionali, la priorità nella presentazione costituisce titolo e, quindi, saranno ruscitati i simboli che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza.

MODALITÀ DI DEPOSITO

Il deposito del contrassegno deve essere effettuato, ai sensi del secondo comma dell'art. 12, da persona munita di mandato, autenticato dal notaio e rilasciato dal presidente o segretario o coordinatore in ambito regionale del relativo partito o formazione politica.

Al fine di ricevere le comunicazioni di cui ai commi 5 e 8 del citato articolo 12, la persona incaricata di depositare il contrassegno deve eleggere domicilio a Palermo.

Nel caso in cui venga effettuato il deposito di un contrassegno composito, cioè formato da due o più contrassegni, è necessario che la persona sia munita di mandato, autenticato dal notaio, conferito da parte dei presidenti o segretari o coordinatori regionali dei partiti o delle formazioni politiche ai quali appartengono i contrassegni della composizione.

Il deposito va fatto personalmente da chi ha ricevuto il mandato: questi non può delegare altre persone.

Se ad effettuare il deposito è lo stesso presidente o segretario o coordinatore regionale del partito o della formazione politica, egli deve dimostrare tale sua qualità con idonea documentazione (atto costituito, statuto, attestazione del presidente o segretario regionale).

Si tenga presente che è logicamente inammissibile il deposito di più di un contrassegno da parte della medesima persona, né da una medesima persona può essere conferito mandato a depositare più di un contrassegno.

All'atto del deposito deve essere indicata la descrizione del contrassegno e la denominazione del gruppo di liste identificate da quel contrassegno.

Il contrassegno, che potrà essere anche figurato, deve essere depositato in tanti esemplari quanti sono i collegi elettorali in cui si intende presentare la lista, oltre a due esemplari per l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali ed uno per l'Ufficio centrale regionale.

Ciascun esemplare deve essere sottoscritto dal presidente o segretario o coordinatore regionale del partito o della formazione politica, la cui firma deve essere autenticata. Dall'avvenuta presentazione del contrassegno l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali rilascerà ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

ESAME DEI CONTRASSEGNI

I contrassegni presentati, nei due giorni successivi alla scadenza del termine per il loro deposito, sono, dall'Assessorato regionale delle Autonomie Locali, messi a disposizione dei rappresentanti dei partiti o delle formazioni politiche, perché ne prendano visione.

Questi, entro il termine predetto possono segnalare eventuali identità o confondibilità dei contrassegni depositati.

L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali procederà, entro il giorno successivo alla scadenza del termine su indicato, all'esame dei contrassegni depositati ed inviterà i depositanti dei contrassegni, che risultino identici o facilmente confondibili con altri notoriamente usati dai partiti o raggruppamenti politici o già legittimamente depositati, a sostituirli entro quarantotto ore.

RICORSI CONTRO LE DECISIONI DELL'ASSESSORATO

Decorso il termine per la sostituzione dei contrassegni ricusati, l'Assessorato regionale delle Autonomie Locali provvederà a pubblicare i contrassegni definitivamente ammessi mediante affissione in apposito quadro, in un locale dell'Assessorato stesso.

Entro 24 ore dalla predetta affissione, i rappresentanti dei partiti o delle formazioni politiche possono presentare ricorso contro il provvedimento di ammissione o di ricusazione dei contrassegni di lista depositati, alla segreteria dell'Ufficio Centrale regionale che ha sede presso la Corte di Appello di Palermo.

Il predetto Ufficio si pronuncia sui ricorsi presentati, entro un giorno e con un'unica decisione della quale viene data comunicazione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali.

COMUNICAZIONE DEI CONTRASSEGNI AMMESSI

L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, entro il trentaduesimo giorno precedente la votazione, giusto quanto disposto dal citato art. 12, ultimo comma:

- 1) restituisce un esemplare del contrassegno al depositante con l'attestazione della definitiva ammissione;
- 2) trasmette gli esemplari dei contrassegni a ciascun Ufficio Centrale circoscrizionale ed all'Ufficio Centrale regionale;
- 3) provvede alla immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

oooooooooooo